

DOPPIO COGNOME

Il 1° giugno 2022 con la circolare n. 63/2022 il Ministero dell'Interno ha reso operative le nuove disposizioni, conseguenti la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/27.04.2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della regola che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio entrambi i cognomi.

In base alle nuove regole, in attesa di una legge che definisca i passaggi che possono risultare più controversi, negli atti di nascita il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine da loro deciso (prima quello del padre e poi quello della madre oppure viceversa).

I genitori possono, comunque, accordarsi anche sull'attribuzione di un solo cognome, che può essere sia quello paterno che quello materno.

In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l'intervento del giudice.

La condizione imprescindibile è quindi che **i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire.**

La scelta può essere tra:

- **doppio cognome, nell'ordine da essi indicato;**
- **solo cognome paterno;**
- **solo cognome materno.**

Si specifica che l'accordo dei genitori, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorchè resa da uno solo dei genitori, è presupposto davanti all'ufficiale di stato civile e non da provare.

L'accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso nell'atto di nascita, sotto la responsabilità del dichiarante.